



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 19/11/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1842

Grottaglie (Ta) – Variante al P.R.G. per la nuova zona D. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Con delibera di C.C. n.32 del 22/06/04 il Comune di Grottaglie ha adottato ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. vigente per l'individuazione della nuova zona D a carattere produttivo.

Preve pubblicazioni degli atti risultano presentate n. 10 osservazioni/opposizioni, controdedotte con delibera di C.C. n. 23 del 13/05/05.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa con nota comunale prot. 11751 del 31/05/05 e comprende n. 18 elaborati progettuali a firma dell'Arch. G. Narracci (Dirigente Area Tecnica) e dell'Arch. V. Cavallo (Capo Settore Urbanistico) ed inoltre del Geol. J. Stefani (elaborati dal n.7 al n. 17).

A seguito di nota S.U.R. interlocutoria prot.5736 del 04/07/06, in ordine specificatamente all'interessamento di aree soggette al Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera C.I. n.39 del 30/11/05) e di aree con destinazione aeroportuale, con successive note comunali in data 23/11/2006 (prot.26181) e in data 28/11/06 sono state rimesse comunicazioni in merito, in uno ad ulteriore documentazione (incluse n.7 tavole).

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.05 del 07/02/2007, dalla quale è risultato quanto segue.

### A) PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G.

Il Comune di Grottaglie è dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con delibere di G.R. n. 1193 del 29/04/98 e n. 1629

del 04/11/03, nell'ambito del quale sono previste le seguenti zolle a carattere produttivo (rif.: riepilogo riportato nella relazione istruttoria S.U.R. n.40/97):

Zone industriali ed artigianali

- zona “DAa” (P.I.P. vigente): mq.170.000
- zona “DA1” (già destinata mq. 36.669
- zona “DA2” (ampliamento P.I.P.): mq. 17.056
- zona “DA3” (di nuova previsione): mq. 244.440

Zone di tipo commerciale

- Zone “DC1-DC2-DC3”  
(di nuova previsione): mq. 123.240

Quanto innanzi per una superficie complessiva prevista di mq. 421.405 escluso il P.I.P. vigente ed esclusa la zona A.S.I. a fronte di un fabbisogno di circa mq.660.000 per i nuovi posti di lavoro stimati all'anno 2010 pari a 1.989 unità (esclusi agricoltura, pubblico impiego, credito ecc.), e con una media di 30 addetti per ettaro.

Peraltro in sede di definitiva approvazione regionale (delibera di G.R. n 1629/2003) a seguito delle controdeduzioni comunali in ordine alle predette previsioni risultano assunte le seguenti determinazioni conclusive (per le motivazioni specifiche riportate nel provvedimento regionale e qui non ripetute per economia espositiva):

- Stralcio della zona "DC1" (prescrizione 1.11)
- Stralcio della zona "DA1" (prescrizione 1.12)
- ridimensionamento della zona "DA3" (come sopra)

Il tutto con ulteriore consistente contrazione delle aree previste dal P.R.G. inferiori rispetto al fabbisogno calcolato nel settore produttivo.

Con riferimento inoltre alla zona A.S.I. occorre specificare che la stessa non è stata riconfermata dal P.R.G.. in recepimento -ha sostenuto il Comune- delle indicazioni della Variante Generale del Piano A.S.I. adottata dal Consorzio di Taranto con delibera n.28 del 20/04/1984.

Peraltro, la stessa zona è interessata da sentenza n. 125 del 13/01/05 del T.A.R. Lecce - I Sezione, confermata in appello dal Consiglio di Stato - IV Sezione, sentenza n.4166/2006 del 27/06/06, incidenti sulla sua vigenza.

## B) VARIANTE ADOTTATA

La Relazione della variante adottata, evidenziando che le zone "DAa" (P.I.P. vigente) e "DA2" (ampliamento P.I.P.) sono esaurite e che la zona "DA3" ha subito una riduzione di circa 11 ettari a seguito dell'adeguamento alle prescrizioni regionali ed è in fase di pianificazione attuativa, indica una disponibilità residua di aree industriali di circa 11 ettari a fronte di richieste già presentate prima della definitiva approvazione del P.R.G. per 17.78.42 ettari (Consorzio Marco Polo) e per 4.27.45 ettari (Consorzio Leonardo").

Rileva inoltre l'insufficienza delle previsioni del P.R.G. nel settore produttivo, come già evidenziata in sede di esame regionale (richiamata relazione istruttoria S.U.R. n.40/97).

Individua in ogni caso (in base alle tabelle di rilevamento della popolazione, di proiezione demografica e di calcolo di nuovi posti di lavoro) un fabbisogno complessivo aggiornato all'anno 2018 ammontante a 61,14 ettari (per 1.831 addetti nei settori economici industria, commercio e trasporti, e con un'incidenza di 30 addetti/Ha) da cui -detratta la citata disponibilità residua delle zone vigenti, indicata in 11 ettari risulterebbe un fabbisogno da soddisfare di circa 50 ettari.

La localizzazione delle nuove zone, determinata con la presente variante, viene operata in continuità con le zone industriali esistenti ed in prossimità del nodo infrastrutturale costituito dalla ferrovia, dall'aeroporto e dalla strada statale n.7, e prevede le seguenti maglie:

- sub-comparto n. 1

(Consorzio Marco Polo): Ha 17.78.42

- sub-comparto n. 2: Ha 3.65.52

- sub-comparto n. 3: Ha 6.14.97

- sub-comparto n. 4: Ha 16.41.78

- sub-comparto n 5

(Consorzio Leonardo): Ha 4.27.45

- sub-comparto n. 6: Ha 6.39.88

totale Ha 54.68.02

(con supero di circa 4.68 ettari)

Circa le predette verifiche e dimensionamento operati, fermo restando i rilevamenti e le proiezioni demografiche elaborate in sede comunale va rilevato - in primis - che non state computate le zone di tipo commerciale "DC" previste dal vigente P.R.G. (12,3 ettari, inclusa la maglia stralciata "DC1" di superficie non indicata) ed inoltre che la zona DA3 ridimensionata di 11 ettari in base alle prescrizioni regionali, risulta pertanto di circa 13.5 ettari: quanto innanzi, con conseguente sovrastima del fabbisogno da soddisfare e con sostanziale ulteriore sovradimensionamento delle aree individuate (dell'ordine complessivo di circa 15-16 ettari).

Il tutto, senza tener conto della zona A.S.I.

Le predette aree in variante sono destinate nel vigente P.R.G. come "Zona E agricola" (sub-comparti 4, 5 e 6) e come "Zona aeroportuale civile e militare" (sub-comparti 1, 2 e 3).

### C) RIDETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

In relazione all'interessamento di aree classificate a rischio nell'ambito del sopravvenuto Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico approvato con Delibera C.I. n.39 del 30/11/05 dell'Autorità di Bacino della Puglia, ed inoltre di aree con destinazione aeroportuale, con nota S.U.R. prot. 5736 del 04/07/06 sono stati richiesti al Comune di Grottaglie specifici accertamenti ed adempimenti.

In riscontro con note comunali in data 23/11/06 (prot. 26181) e in data 28/11/06 sono state rimesse specificazioni e la documentazione in precedenza elencata, da cui risulta in particolare che con delibera n. 298 del 16/11/06 del Comitato Istituzionale dell'A.d.B. Puglia, è stata approvata la modifica di perimetrazione del P.A.I. proposta dal Comune di Grottaglie, relativamente alle aree situate ad est della S.P. Grottaglie-San (Giorgio Jonico, che pertanto risultano esterne al P.A.I. e prive di rischi di natura idrogeologica).

Stante quanto sopra, il Comune chiede nell'immediato -nelle more di ulteriori provvedimenti ed adempimenti in ordine alla risistemazione idraulica delle aree a rischio- l'approvazione parziale della variante relativamente alle predette aree, peraltro tipizzate nel vigente P.R.G. come zona agricola e non interessate dalla destinazione aeroportuale.

Si precisa che dette aree corrispondono ai sub-comparti 4, 5 e 6, per un'estensione complessiva di Ha 27.09.11, ampiamente contenuti nell'ambito del fabbisogno individuato (ancorchè rettificato sulla scorta dei rilievi in precedenza evidenziati).

Per tutto quanto innanzi riportato e rappresentato, la variante al P.R.G. in argomento risulta ammissibile limitatamente ai citati sub-comparti 4, 5 e 6.

Circa la zona A.S.I. va considerato che la stessa, ancorché istituzionalmente destinata al soddisfacimento di fabbisogni a valenza territoriale, è dimensionata in funzione di analisi di settore riguardanti complessivamente l'ambito provinciale interessato, ivi compresa -pertanto- la domanda locale.

Per quanto innanzi, in sede di adeguamento e/o controdeduzioni ex art. 16/co.11° della L.r. n. 56/1980, a cui viene necessariamente sottoposto il presente provvedimento, in primis ai fini della presa d'atto da parte del Consiglio Comunale della parziale approvazione della variante, l'Amm.ne Com.le dovrà operare i dovuti accertamenti in ordine agli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n. 125/05 e C.S. n. 4166/06 ed al conseguenziale ripristino della zona A.S.I. in questione ed all'incidenza della zona stessa ai fini del soddisfacimento del fabbisogno locale di aree a carattere produttivo.

Per quanto attiene infine alle norme tecniche di attuazione, giusto articolo unico riportato nella Tav. I di progetto considerato che trattasi di zone a destinazione preminentemente industriale ed artigianale, nelle quali le aree a standards sono state fissate nella misura del 10% della superficie territoriale (come da art.5 /punto 1 del D.M. 02/04/68 n. 1444), si prescrive che in sede di redazione-approvazione dei piani esecutivi (P.I.P. e/o P.d.I. estesi ad ogni singola maglia) le attività commerciali ed i servizi direzionali, ricettivi e di prima necessità", pure consentiti dal predetto articolo Unico, siano funzionalmente correlati agli insediamenti industriali-artigianali.

#### D) OSSERVAZIONI OPPOSIZIONI DEI CITTADINI

A seguito della pubblicazione degli atti. risultano presentate n.10 osservazioni-opposizioni, controdedotte dal Comune con delibera di .C. n. 23/2005 previa istruttoria del Dirigente Area Tecnica (relazioni in data 10/12/04 e in data 24/02/05).

Nel merito sulla scorta della citata istruttoria e delle determinazioni assunte in sede comunale, si rappresenta quanto segue:

Osservazione n .1 - Arch. Vito Nicola Cavallo (prot. 17178)

Osservazione n. 2 - Arch. Vito Nicola Cavallo (prot.17179)

Osservazione n.3 - Ligorio Cosimo (Effetto s.r.l.)

Osservazione n. 4 - Tribenga Ciro Tribenga s.r.l.)

Osservazione n 6 - Spagnulo Mario

Le predette osservazioni, unitariamente esaminate in sede comunale perchè riguardanti la medesima richiesta di recepimento, nel procedimento della variante in esame, di vari progetti per strutture turistico-ricettive e per servizi, proposte al Comune ai sensi del D.P.R. 417/1998 (sportello unico per le attività produttive) e rimaste senza esito positivo, sono state rigettate dal Comune stesso, sostanzialmente in quanto riguardanti destinazioni diverse da quelle industriali-artigianali-commerciali oggetto della variante e attinenti ad aree esterne alle zone di cui alla variante medesima.

A seguito, inoltre, di una ulteriore osservazione dell'Arch. Vito Nicola Cavallo (acquisita al prot. com.le al n. 26209 del 30/12/2004 con propria relazione del 24/02/05 il Dirigente Area Tecnica specifica quanto segue:

“(L’osservazione) riporta una serie di considerazioni e contestazioni al parere espresso dallo scrivente sulle osservazioni pervenute.

Essa quindi non costituisce osservazione alla Variante e comunque alla stessa è già stata data risposta nell’ambito dei pareri espressi.

E’ utile sottolineare che sia le osservazioni che il parere istruttorio sono oggetto di valutazioni oltre che del Consiglio Comunale anche da parte della Regione Puglia che dovrà esaminare ed approvare la Variante”.

Stante quanto innanzi si ritiene di concordare con il rigetto comunale delle osservazioni in argomento con le medesime motivazioni ed alla luce inoltre delle risultanze dell’esame degli atti e dei contenuti della variante proposta, in precedenza riportati.

Osservazione n. 5 - Ignazio Maria Fontana

L a presente osservazione, con richiesta del recepimento nel P.R.G. delle aree industriali già inserite nel Piano ASI del 1964, è stata rigettata dal Comune con la seguente motivazione:

“Si rileva preliminarmente che le aree industriali individuate dai cosiddetti “Piani ASI” sono di competenza regionale e non rientrano nell’ambito del dimensionamento e della localizzazione territoriale della pianificazione comunale.

Nel caso specifico sia il Consiglio Comunale che la Regione Puglia hanno già ritenuto tali aree non più comprese nelle aree di sviluppo industriale di competenza del Consorzio.

Sulla vicenda è in corso un contenzioso tra la proprietà, che ritiene che tali aree abbiano tutt’ora una destinazione industriale, e il Comune che ritiene che. a seguito della definitiva approvazione del PRG da parte della Regione Puglia, le aree in questione abbiano destinazione agricola.

In entrambi i casi, e sarà la magistratura a decidere. non si ravvisa la necessità di inserire tali aree nella variante, pertanto l’osservazione non è accoglibile anche per il carattere privatistico della stessa.”

La determinazione comunale di non accoglimento dell’osservazione è stata ribadita anche

successivamente alla notifica della sentenza del T.A.R. n. 125/2005.

In proposito va inoltre riferito che per l'argomento in oggetto. con nota AR del 01/08/06 l'Avv. Antonio Lupo, in nome e per conto della Sig.ra Ignazio Maria Fontana, ha rimesso in copia le seguenti sentenze:

1. sentenza n.125/05 del 13/01./05 della I Sezione del T.A.R. Lecce. con la quale -evidenzia il legale- è stato annullato il P.R.G. del Comune di Grottaglie. nella parte in cui non erano state confermate le aree "D-ASI" del precedente P.R.G.:

2. sentenza n.4166/2006 del 27/06/06 della IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato la suddetta sentenza T.A.R..

Il medesimo Avv. Lupo rivolge pertanto invito all'Amm.ne Reg.le "... a voler prendere atto che è venuto meno il presupposto in forza del quale fu adottata la variante di cui alla deliberazione del C.C. n.32 del 22/06/04. vale a dire l'assenza di aree destinate dal P.R.G. ad insediamenti produttivi". ed inoltre "... a prendere doverosamente (ufo del fatto che, alla luce della sentenza del C.S. n. 4166/2006, una delle due distinte maglie tipizzate "D-ASI" dal vecchio P.R.G. del 1978. vale a dire quella più vicina all'abitato e all'aeroporto, all'interno della quale si trova proprio l'area di proprietà della Sig.ra Ignazio Maria Fontana. è senz'altro destinata ad insediamenti artigianali, indipendentemente dalle previsioni del Piano .451 del 1964, essendo del tutto sganciata. in altri termini. dal destino di tale Piano ASI".

Sulla vicenda, con successiva nota prot.26 181 del 23/11/06, il Comune ha ancora specificato quanto segue:

"...La sentenza del Consiglio di Stato sembrerebbe aver ripristinato la destinazione d'uso precedente e cioè zona D - ASI.

L'area in questione, quindi, non rientrerebbe nella competenza comunale, essendo nella disponibilità dell'ex ASI, ora SISRI, come parte di una pianificazione di aree industriali di livello sovracomunale ai sensi delle leggi n.555/1959 e n.1462/1962, che non interferisce con la facoltà del Comune di individuare e gestire le proprie aree industriali, come previsto dalla legge 865/71.

E' da rilevare, però, al riguardo, che la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce ad una specifica circostanza, e cioè l'errata segnalazione alla Regione da parte del Consiglio Comunale di Grottaglie, che sarebbe stata quindi fuorviata nel suo giudizio circa la situazione giuridica delle aree ASI le quali nel frattempo. non essendo state oggetto di attivazione, sono di fatto decadute ai sensi del disposto dell'art.25 del DPR n.218 del 06:03/-8 e successive modifiche ed integrazioni."

Con ulteriore comunicazione del 24/01/07. il Dirigente Area Tecnica ha precisato che l'area A.S.I. interessata dalla sentenza T.A.R. ha una consistenza di circa Ha 37.34.00. rappresentando inoltre quanto segue:

"...Nel ribadire il disinteresse di questo Comune all'utilizzo di tali aree ai fini industriali, per le ragioni già rappresentate, si aggiunge che le stesse sono ritenute a forte rischio di inondazione e in relazione a tanto si sta provvedendo, unitamente a giullare la possibilità di una loro perimetrazione in tal senso. Inoltre, questo Comune è determinato ad interpellare l'ex Consorzio A.S.I. al fine di definire il regime giuridico di tali aree a seguito della citata sentenza del T.A.R.. ciò al .fine degli eventuali provvedimenti successivi da adottarsi sia da parte del Consorzio A.S.I. che da parte del Comune scrivente."

Ciò stante, restando fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n.125/05 e C.S. n.4166/06. nella presente fase si ritiene l'osservazione in esame assorbita dalla prescrizione già precedentemente formulata, in ordine agli accertamenti da operarsi da parte dell'Amm.ne Com.le circa detti effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n.125/05 e C.S. n.4166/06 ed al conseguenziale ripristino della zona A.S.I. in questione ed all'incidenza della zona stessa ai fini del soddisfacimento del fabbisogno locale di aree a carattere produttivo.

Osservazione n. 7 - Consiglieri Comunali Santoro Michele ed altri

In ordine alla presunta "carenza di divulgazione" del procedimento. deve farsi riferimento alle specificazioni operate dagli organi comunali ed alla documentazione rimessa in atti (ivi compresi il rende noto, gli estratti dei quotidiani e le certificazioni a firma del Sindaco e del Responsabile del Settore Affari Generali, nonché la deliberazione di C.C. n.23/2005), da cui risultano espletate le modalità ed i tempi di

pubblicazione della variante fissate dall'art. 16 della L.r. n.56/1980.

Circa i criteri di perimetrazione e di dimensionamento delle aree della variante, fermo restando quanto in merito precedentemente riportato e determinato (al punto "C"). si concorda con le specificazioni e controdeduzioni del Dirigente Area Tecnica; quanto innanzi anche con riferimento alla "mancanza di aree miste". stante l'impostazione preminentemente industriale ed artigianale impressa alle zone della variante dall'Amm.ne Com.le. Si concorda pertanto con il rigetto dell'osservazione.

Osservazione n. 8 - Cometa Salvatore e Manisi Ciro

La presente osservazione, richiedente l'ampliamento della zona D alle aree di proprietà e la individuazione di uno specifico sub-comparto per la realizzazione di un intervento a carattere commerciale, è stata respinta in sede comunale con la seguente motivazione:

"Premesso che non è possibile, in questa fase, destinare a zona D aree esterne a quella già individuata in fase di adozione, pena la riadozione del provvedimento, in questa fase, in assenza di elementi tecnici e giuridici che definiscono il tipo di iniziativa proposta e la titolarità dei proprietari delle aree alla stessa, l'osservazione non è accoglibile fermo restando che in fase attuativa e verificato quanto sopra, i proprietari delle aree -qualora aventi titolo- potranno chiedere l'applicazione del diritto di prelazione."

Sulla scorta di quanto sopra, si respinge l'osservazione.

Osservazione n. 9 - Franco Antonia ed altri

Il Dirigente Area Tecnica specifica che trattasi di osservazione i cui contenuti sono già riportati nell'ambito dell'osservazione n. 1 dell'Arch. Vito Nicola Cavallo e parimenti da rigettare.

Sulla scorta di quanto sopra, si respinge l'osservazione.

Osservazione n. 10 - De Amicis Carmela

La presente osservazione, richiedente l'inserimento nella variante di aree di proprietà, è stata respinta in sede comunale con la seguente motivazione:

"La richiesta avanzata per una eventuale compravendita delle aree di proprietà, se pur adiacenti all'area industriale esistente, non costituisce alcun titolo per la sua inclusione nella variante, i cui criteri seguiti per la individuazione delle aree sono riportati nella Relazione del progetto urbanistico.

In quanto alla dichiarazione di interesse alle aree in questione da parte di alcune Imprese, anche questo non costituisce titolo di inclusione nella variante.

Qualora le Imprese siano realmente interessate a realizzare un insediamento nell'area industriale di Grottaglie, potranno avanzare istanza direttamente a questo Comune.

Pertanto, l'osservazione non è accoglibile."

Sulla scorta di quanto sopra, si respinge l'osservazione.

Il S.U.R. infine ha precisato che, per quanto rilevabile dalla documentazione prodotta in atti, le aree in questione non afferiscono ad ambiti territoriali soggetti a previsioni di tutela del P.U.T.T./P. regionale e che non sono segnalati ulteriori vincoli paesistico-ambientali.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art.16/co.8° della L.R. n.56/1980, che in merito, giusto parere n.07/2007 nell'adunanza del 22/02/2007, ha assunto la seguente testuale determinazione:

**"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56. 1980, facendo propria la relazione S.U.R. n.05 del 07/02/07 (allegata), riformulando le conclusioni del capo 'C') **RIDETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE'** come di seguito:

Per tutto quanto innanzi riportato e rappresentato, la variante al P.R.G. in argomento risulta ammissibile limitatamente ai citati sub-comparti 4, 5 e 6.

Circa la zona A.S.I. va considerato che la stessa, istituzionalmente destinata al soddisfacimento di fabbisogni a valenza territoriale, è dimensionata in funzione di analisi di settore riguardanti complessivamente l'ambito provinciale interessato: periamo, il Comune dovrebbe considerare la capacità insediativa dell'A.S.I. ricadente nel proprio territorio amministrativo al servizio anche degli altri Comuni gravitanti sull'Area di Sviluppo Industriale nel suo complesso.

Per quanto innanzi, in sede di adeguamento e/o controdeduzioni ex art.16/Co.110 della L.r. n.56/1980, a cui viene necessariamente sottoposto il presente provvedimento, in primis ai fini della presa d'atto da parte del Consiglio Comunale della parziale approvazione della variante, l'Amm.ne Com.le dovrà:

- ricalibrare il dimensionamento alla luce del carattere territoriale degli insediamenti A.S.I. e del carattere indubbiamente sovralocale degli insediamenti in atto nel Comune di Grottaglie alla luce dello sviluppo del polo logistico tarantino:

- operare i dovuti accertamenti in ordine agli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n. 125/05 e C.S. n.4166/06 ed all'eventuale, consequenziale ripristino della zona A.S.I. in questione, ed all'incidenza della zona stessa ai fini del soddisfacimento del .fabbisogno locale di aree a carattere produttivo.

Per quanto attiene infine alle norme tecniche di attuazione, giusto articolo unico riportato nella Tav. 1 di progetto, considerato che trattasi di zone a destinazione preminentemente industriale ed artigianale, nelle quali le aree a standards sono state fissate nella misura del 10% della superficie territoriale (come da art.5/punto I del D.M. 02/04/68 n.1444), si prescrive che in sede di redazione-approvazione dei piani esecutivi (P.I.P. e/o P.d.L. estesi ad ogni singola maglia) le "attività commerciali- ed i "servizi direzionali, ricettivi e di prima necessità-, pure consentiti dal predetto articolo unico, siano funzionalmente correlati agli insediamenti industriali-artigianali.

Inoltre, per quanto attiene alla viabilità interna ai comparii, si raccomanda in fase esecutiva maggiore attenzione per renderla conforme allo stato dei luoghi".

Di seguito, con delibera n.360 del 27/03/07 la Giunta, conformemente alle risultanze complessive della relazione S.U.R. n.05/2007 e segnatamente del parere del C.U.R. n.07/2007, in toto condivise, ha deliberato l'approvazione parziale della Variante al P.R.G. del Comune di Grottaglie, in oggetto indicata.

Quanto innanzi, stante le suddette determinazioni d'Ufficio, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980.

La medesima delibera di G.R. n.360/2007 è stata rimessa al Comune di Grottaglie con nota S.U.R. prot.2881 del 03/04/07.

Ciò stante, con nota prot.18291 del 09/07/07 il Comune di Grottaglie ha trasmesso la propria delibera di C.C. n.21 del 12/04/07, con la quale sono state assunte le seguenti decisioni:

"1) di prendere atto dell'avvenuta approvazione della variante al P.R.G. per la individuazione della nuova zona D Industriale, relativamente ai Comparii 4. 5 e 6 da parte della Regione Puglia con delibera di G.R. n.360 del 27 marzo 2007:

2) di recepire la prescrizione e la raccomandazione contenuta nel dispositivo di approvazione della variante al P.R.G. vigente per la nuova zona D Industriale dando atto e ribadendo quanto esposto nella relazione a firma dei tecnici comunali Arch. Giovanni Narracci e Arch. Vincenzo Cavallo ci proposito della zona AS1 e degli effetti della sentenza TAR n.127/05 e Consiglio di Stato n.4166/06

3) di esprimere, da parte di questo Comune, il non interesse, così come già fatto dal SIRS (ex ASI) con nota del 08/02/07, a localizzare le proprie finire aree industriali e/o artigianali nelle aree ex ASI del Piano Tekne."

Si riportano, inoltre, i contenuti della relazione U.T.C. richiamata nella delibera di C.C. n.21/2007:

"La Regione Puglia con delibera di G.R. n.360 del 27 marzo 2007 ha approvato la variante al P.R.G. per la nuova zona Industriale D relativamente ai Comparii 4, 5 e 6.

Nel dispositivo della succitata deliberazione e riportato quanto segue:

(...)

In relazione al primo punto, e cioè alla necessità di ricalibrare il dimensionamento delle aree industriali

in relazione alle esigenze del Polo Logistico di Grottaglie e delle aree ex ASI, si precisa che questo Comune ha già avviato uno studio di Area Vasta sia con l'Aeroporto di Puglia in relazione al nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale, sia con la Provincia e il Comune di Taranto per la redazione del Piano Strategico Provinciale.

A seguito di tali iniziative in corso, sarà ricalibrato il dimensionamento.

Per il momento, resta confermato il dimensionamento contenuto nella variante approvata parzialmente.

Per quanto riguarda le aree ex ASI ed in particolare quelle a nord della superstrada TA-BR, si richiama quanto già comunicato alla Regione con nota del SIRSI (ex ASI) del 08/02/07 prot. n.95091 e del Sindaco di Grottaglie del 14/02/07 e, per l'effetto, si ribadisce che né il Consorzio SIRSI né il Comune sono interessati all'utilizzo di tali aree ai fini industriali ed artigianali.

In relazione al secondo punto si fa presente che l'ufficio competente, in esecuzione della sentenza TAR-Lecce n.125/05 del 13/01/05 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.4166/2006 del 27/06/06, e dando avvio all'iter finalizzato al rilascio del permesso di costruire oggetto della controversia, ha rivolto invito al privato interessato a produrre la relativa necessaria documentazione integrativa.

In relazione alla prescrizione da riportare nelle Norme tecniche di attuazione, essa viene recepita integralmente.

In relazione, infine, alla raccomandazione di rendere la viabilità interna conforme allo stato dei luoghi si precisa che di ciò si è tenuto debito conto in fase di progettazione esecutiva del Piano PIP.

Con tali precisazioni e puntualizzazioni si propone al Consiglio di procedere, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.r. n.56/1980, alla presa d'atto della citata delibera di GR n.360 del 27 marzo 2007.

Tanto si rassegna al Consiglio Comunale per quanto di competenza".

Stante quanto sopra, sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n.360/2007 e dei recepimenti, specificazioni e "controdeduzioni" prodotte dal Comune di Grottaglie, giusta delibera di C.C. n.21/2007 ed allegata relazione U.T.C., da ritenersi condivisibili nelle motivazioni e nelle prospettazioni esposte, può procedersi all'approvazione definitiva della variante al P.R.G. in oggetto, nei limiti e con le motivazioni e precisazioni complessive di cui già alla relazione S.U.R. n.05/2007 e segnatamente al parere del C.U.R. n.07/2007, fatte proprie dalla Giunta con la delibera n.360 del 27/03/07 e prima integralmente riportate.

Quanto innanzi, ribadendo che restano fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici delle sentenze T.A.R. n.125/05 e C.S. n.4166/06, afferenti al ripristino della zona A.S.I..

Anche per quanto attiene alle osservazioni dei cittadini, restano confermate le decisioni nei termini già assunti con i richiamati provvedimenti regionali.

Infine si ripete che, giusta documentazione prodotta in atti, le aree in questione non afferiscono ad ambiti territoriali soggetti a previsioni di tutela del P.U.T.T./P. regionale, e che non sono segnalati ulteriori vincoli di tutela paesistico-ambientali.

Occorre rilevare infine che è stato notificato all'Assessorato referente, per il tramite dell'Avvocatura regionale, ricorso al T.A.R. Lecce del Sig. Caianello Sergio, datato 28/06/07, per l'annullamento della delibera di C.C. n.21/2007 e della delibera di G.R. n.360/2007 (nonchè, ove necessario, della delibera del C.I. dell'A.d.B. Puglia n.298/2006, delle note comunali del 27/10/06, del 22/11/06, del 23/11/06 prot.26171, del 28/11/06 e della delibera di C.C. n.22/2007, di adozione del P.I.P. dei sub-comparti 4 e 6).

Come riportato nel citato ricorso, il ricorrente è proprietario di terreni ad uso impresa agricola, nel pregresso strumento urbanistico zona agricola e per una parte zona aeroportuale, ed interamente destinati nel P.R.G. attualmente vigente (approvato con delibera di G.R. n.1269/2003) a "zona aeroportuale civile e militare", destinazione già contestata dai proprietari con ricorso pendente al T.A.R. Lecce.

Gli stessi terreni, continua il ricorso, in considerazione della loro vocazione urbanistica sono stati oggetto, in data antecedente all'approvazione del P.R.G., di un protocollo d'intesa tra il Comune ed il



“Consorzio Marco Polo” finalizzato alla realizzazione di insediamenti produttivi, ed inseriti (con denominazione sub-comparti n.1 e n.2), come altre aree (“Consorzio Leonardo”), nella variante al P.R.G. per la nuova zona D, adottata dal Comune di Grottaglie per soddisfare le richieste delle imprese, atteso l’esaurimento del P.I.P. vigente.

Ciò stante, il ricorso contesta (in estrema sintesi, per quanto d’interesse in questa sede) la ridefinizione del perimetro delle aree soggette a tutela del Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), operata unicamente per i sub-comparti 4 e 5, giusta richiesta comunale all’A.d.B. (nota prot.6732 del 31/10/06) e delibera del Comitato Istituzionale A.d.B. n.298 del 16/11/06, e la conseguenziale approvazione parziale della variante al P.R.G. (con stralcio dei sub-comparti 1-2-3, di specifico interesse del ricorrente), giusta richiesta comunale alla Regione (nota prot.26181 del 23/11/06) e determinazioni di cui alla delibera di G.R. n.360 del 27/03/07, fatte proprie dal Comune di Grottaglie con la delibera di C.C. n.21/2007.

Stante quanto innanzi, sulla scorta di una prima disamina dei predetti contenuti del ricorso pervenuto, si rileva che le contestazioni avanzate afferiscono prioritariamente alla perimetrazione delle aree P.A.I., di specifica competenza dell’Autorità di Bacino e pregiudiziale rispetto alle determinazioni comunali e regionali in ordine alla zonizzazione ed alla pianificazione urbanistica delle aree in questione.

Si fanno salvi, in ogni caso, gli esiti dei contenziosi pendenti davanti al T.A.R., richiamati dal ricorrente (ad oggi non noti).

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l’approvazione in via definitiva della variante al P.R.G. per la nuova zona “D” del Comune di Grottaglie, adottata con delibere di C.C. n.32/2004 e n.23/2005, sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n.360/2007 e dei recepimenti, specificazioni e “controdeduzioni” prodotte dal Comune di Grottaglie stesso, giusta delibera di C.C. n.21/2007 ed allegata relazione U.T.C., da ritenersi condivisibili nelle motivazioni e nelle prospettazioni esposte; quanto innanzi, nei limiti e con le motivazioni e precisazioni complessive di cui già alla relazione S.U.R. n.05/2007 e segnatamente al parere del C.U.R. n.07/2007, fatte proprie dalla Giunta con la delibera n.360 del 27/03/07 e prima integralmente riportate”.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4 -COMMA 4° DELLA L.R. 7/97. punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

## DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- Di approvare definitivamente, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, la variante al P.R.G. per la nuova zona "D" del Comune di Grottaglie, adottata con delibere di C.C. n.32/2004 e n.23/2005. sulla scorta delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n.360/2007 e dei recepimenti, specificazioni e "controdeduzioni" prodotte dal Comune di Grottaglie stesso, giusta delibera di C.C. n.21/2007 ed allegata relazione U.T.C.; quanto innanzi, nei limiti e con le motivazioni e precisazioni complessive di cui già alla relazione S.U.R. n.05/2007 e segnatamente al parere del C.U.R. n.07/2007. fatte proprie dalla Giunta con la delibera n.360 del 27/03/07 e che qui si intendono riportate:
- Di demandare al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Grottaglie (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla gazzetta Ufficiale (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---